COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE IMPEGNO N.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. di Prot. N. 73 Reg. Delib.

OGGETTO: SOSTEGNO E PATROCINIO ALL'ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI MUSICALI, TEATRALI, GIOCHI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE – ANNO 2011.

L'anno duemilaundici addì ventuno del mese di giugno alle ore 17.00 nella sede Comunale.

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale:

RISULTANO:

		Pres.	Ass.
BONGIOLATTI PIER LUIGI	SINDACO	si	
BRICALLI GIANNI	VICESINDACO	si	
SALA ORAZIO	ASSESSORE	si	
DEL DOSSO DONATO	ASSESSORE	si	
MANNI VALTER	ASSESSORE	si	

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Rina CERRI** con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 267/2000)

Il **Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi** nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propria precedente deliberazione n. 65 in data 31.05.2011 sono state approvate alcune linee di indirizzo agli uffici per procedere, secondo gli intendimenti di questa Giunta, all'erogazione dei contributi ammissibili, tenuto conto delle disposizioni legislative sopravvenute con il D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010 e le successive svariate pronunce della Corte dei Conti;

Considerato che da alcuni anni l'Amministrazione comunale promuove e sostiene iniziative finalizzate ad una rivitalizzazione turistica e culturale del territorio, anche mediante il sostegno a spettacoli musicali, concerti, giochi, attività e manifestazioni sportive, avvalendosi dell'ausilio di Associazioni senza scopo di lucro che operano sul territorio comunale e che organizzano le manifestazioni su aree pubbliche o aperte al pubblico;

Visto l'esito positivo delle iniziative attivate negli anni scorsi soprattutto durante il periodo estivo e ritenuto di concedere il sostegno del Comune anche per le proposte presentate per la stagione estiva 2011;

Valutato opportuno precisare che il sostegno sia indirizzato a spettacoli che si svolgano entro il 31 agosto e alle seguenti condizioni:

a) gli spettacoli dovranno essere aperti al pubblico, senza applicazione di una tariffa d'ingresso e senza consumazione obbligatoria o acquisto di gadget per gli spettatori;
b) gli spettacoli dovranno garantire la presenza di artisti "dal vivo" (musicisti, cori, attori, giocolieri, personaggi sportivi) e non da musica o spettacoli pre-registrati;
c) gli spettacoli non dovranno svolgersi nella stessa serata di manifestazioni di qualsiasi altro tipo, patrocinate o sostenute dal Comune;
d) le iniziative rivolte ai bambini dovranno essere organizzate e/o assistite da personale specializzato;
e) il calendario degli spettacoli dovrà essere coordinato fra le varie Associazioni al fine di evitare la sovrapposizione di eventi di intrattenimento promossi dalle varie Associazioni;
f) le iniziative dovranno avere una valenza sociale, culturale, ricreativa;

Dato atto che il sostegno del Comune si potrà concretizzare alternativamente:

a) nell'esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
b) nella concessione di un contributo economico proporzionato ai costi sostenuti dall'Associazione per la manifestazione e alla ricaduta in termini di coinvolgimento della popolazione e di benefici ottenuti;
c) nella concessione di un contributo rapportato ai costi di materiale/attrezzatura messa a disposizione per i bambini;
d) nell'eventuale allestimento di fioriere o altri elementi di arredo urbano nel luogo dove si svolgerà la manifestazione;

Preso atto che occorre determinare un importo massimo complessivo da stanziare nel bilancio di previsione a sostegno delle iniziative di cui sopra nonché i criteri di concessione dei singoli contributi;

Ritenuto opportuno stanziare nel bilancio del corrente esercizio una somma adeguata in base alle proposte che saranno presentate, mediante introduzione di una variazione allo stesso;

Ricordato che l'art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010, come convertito dalla Legge n. 122/2010 vieta agli enti locali di effettuare spese di sponsorizzazione con decorrenza dal 2011 e riduce la possibilità di sostenere spese per mostre, convegni, rappresentanza;

Vista la deliberazione n. 1075 del 23/12/2010 della Corte dei Conti Sez. Controllo Lombardia in merito al divieto di sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente;

Dato atto che oltre a quanto sopra esposto, si intendono integralmente confermate le indicazioni illustrate nella citata delibera G.C. n. 65/2011;

Ritenuto che le linee guida debbano essere applicate a tutte le procedure di concessione di contributi, sovvenzioni etc. presentate dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, come convertito dalla L. n. 122/2010 e fino all'approvazione del nuovo regolamento;

Ricordato che la Corte dei Conti della Lombardia, con il citato parere espresso con delibera n. 1075/2010:

- ha considerato legittimi i soli contributi finalizzati a compensare lo svolgimento da parte del beneficiario di un'attività propria del Comune, resa in forma sussidiaria orizzontale ex art. 118 della Costituzione, purchè l'attività rientri tra quelle che il Comune avrebbe dovuto porre in essere per suo conto, rappresentando quindi una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione;
- ha stabilito l'obbligo di palesare in modo non equivoco nella motivazione del provvedimento detto profilo teleologico, evidenziando i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio;

Considerato che ai fini dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze degli Enti Locali, occorre, in primo luogo, fare riferimento alle seguenti fonti del diritto:

a) Costituzione della Repubblica, come rivista ed aggiornata con L. n.3/2001, ed in particolare agli articoli 114 e 118 della predetta Costituzione (art. 114: "I Comuni ... sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione"; art. 118 "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;) c ;
b) Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) art. 13: "Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;
c) L. n. 59/1997, art. 1 attribuisce agli enti locali i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità";

Dato atto che tali norme non definiscono in modo esplicito e tassativo le finalità e le competenze dei Comuni, e che pertanto occorre fare riferimento:

al principio di sussidiarietà, secondo cui le funzioni amministrative, salva esplicita previsione di legge, sono di norma attribuite al Comune, quale Ente più vicino ai cittadini;
alle previsioni dello Statuto comunale;
al complesso delle norme statali e regionali che conferiscono funzioni ai Comuni;
all'evoluzione dell'assetto sociale, economico ed istituzionale che estende ed adegua le funzioni proprie dei Comuni;

Ritenuta la presenza dei presupposti di legge, come sopra interpretati dalla Corte dei Conti Lombardia, nel caso in esame, in quanto oltre a quanto sopra motivato:
l'art. 60 del D.P.R. n. 616/1977 attribuisce ai Comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di promozione di attività ricreative e gestione di servizi complementari alle attività turistiche, comprendendovi quindi gli interventi e le manifestazioni organizzate dai Comuni per la promozione delle attività ricreative, quali quelle considerate;
la L.R. n. 15/2007 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo prevede, fra l'altro, che il comune eserciti le seguenti funzioni: organizzazione e sostegno alle iniziative di promozione e valorizzazione turistica locale, con facoltà di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle associazioni pro loco e di altri organismi associativi operanti sul territorio, ovvero a forme di gestione associata, incluse le comunità montane;

Premesso che il Comune di Berbenno di Valtellina, ai sensi dell'art. 2, comma 2 dello Statuto comunale "persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti gli Enti Pubblici e le Associazioni ispirando le proprie azioni ai seguenti criteri principali: ..omissis.. la promozione della funzione sociale dell'iniziative economica, pubblica e privata anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione, individuando e sostenendo per mezzo della programmazione, le iniziative di natura economica nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, della forestazione, dell'agriturismo, del turismo, idonee alla valorizzazione di tutte le risorse locali nel quadro di una economia montana integrata";

Visto inoltre l'art. 56, commi 1 e 4 dello Statuto comunale che recitano: "Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini. Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura economica";

Visto il regolamento comunale per la determinazione dei criteri e delle modalità da seguire per la concessione di contributi e sovvenzioni (ai sensi dell'art.12 della legge n.241/1990) approvato con delibera C.C. n. 3 del 25.01.1991, esecutiva ai sensi di legge;

Ricordato che con il Regolamento sopra citato è stato disciplinato il procedimento per concessione di contributi economici alle Associazioni locali;

Visto in particolare l'articolo 1 del predetto regolamento, che prevede i seguenti settori di intervento:
a) a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, artistica, turistica, sportiva e di promozione dell'occupazione locale;
b) a favore di soggetti in stato di bisogno;

Visto l'articolo 2.1 del citato regolamento comunale, che consente di erogare contributi ad enti o associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio comunale e/o ivi operanti per iniziative idonee a favorire gli scopi di cui sopra;

Ricordato che questo Ente aderisce al Consorzio turistico del mandamento di Sondrio;

Considerato infine che le iniziative da finanziare rientrano nel quadro sopra delineato in quanto le attività organizzate consentono la vitalizzazione del paese in modo particolare durante il periodo estivo, con effetti positivi per le attività commerciali presenti sul territorio, per il turismo e per la collettività locale;
è sussidiaria rispetto alle attività dovute dall'Ente in relazione alle norme di legge sopra citate tenuto conto che diversamente dovrebbe essere lo stesso Comune ad organizzare le manifestazioni musicali, teatrali, ricreative, sportive, invece attuate direttamente dalle associazioni locali, con una modesta spesa a carico del bilancio comunale, atta ad incentivare e promuovere tali interventi;

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi:

D E L I B E R A

1) **DI PROMUOVERE,** anche per l'anno corrente, la vitalizzazione turistica e culturale del paese, mediante il sostegno e il patrocinio del Comune a spettacoli musicali, teatrali, giochi e manifestazioni sportive, organizzate da Associazioni Non Profit o da gestori di esercizi pubblici, su aree pubbliche o aperte al pubblico.
2) **DI DARE ATTO che** il sostegno si concretizzerà nell'esenzione dal canone comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ovvero nella concessione di un contributo economico proporzionato al costo dell'iniziativa promossa, alla potenzialità di coinvolgimento della collettività, all'eventuale materiale messo a disposizione per attività rivolte a bambini, nell'eventuale allestimento di fioriere o altri elementi di arredo urbano nel luogo dove si svolgerà la manifestazione.
3) **DI STABILIRE** che la concessione di tali contributi è subordinata alle seguenti condizioni:
   a) gli spettacoli dovranno svolgersi durante il periodo estivo e possibilmente entro il 31 agosto;
   b) gli spettacoli dovranno essere aperti al pubblico, senza tariffa d'ingresso e senza consumazione obbligatoria per gli spettatori;
   c) gli spettacoli dovranno essere caratterizzati dalla presenza di artisti "dal vivo" (musicisti, cori, attori, giocolieri) e non da iniziative con musica o spettacoli interamente pre registrati;
   d) gli spettacoli non dovranno svolgersi nella stessa serata di manifestazioni di qualsiasi tipo, organizzate, patrocinate o sostenute dal Comune o dal Consorzio turistico del mandamento di Sondrio.
4) **DI IMPEGNARSI** a stanziare nel bilancio del corrente esercizio una somma adeguata in base alle proposte che saranno presentate, somma che verrà iscritta mediante adozione di variazione al bilancio stesso.
5) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ed eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del D.Lgs. n. 267/2000, previa votazione unanime favorevole.